

REG. PROT. SP N. 11 /2021

REPUBBLICA ITALIANA

EDR – ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE

CONTRATTO DI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7T-A “Sentiero Natura” (Miramare-Contovello) e T7T-B: Sentiero “Contovello –Cedas” – Patto Territoriale 2018-2020, intervento n. 1.

CUP: C78E17000070002

CIG: 8564629B6D

L'anno duemilaeventuno (2021) il giorno 28 aprile

TRA

la responsabile di P.O. Sviluppo del Territorio dell'EDR di Trieste, arch. Adriana Capiello, C.F. CPPDRN57L68F205P, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'EDR – Ente di Decentramento Regionale di Trieste (il quale in prosieguo verrà indicata con la dizione “Amministrazione”) ubicato in Piazza Vittorio Veneto, 4, in Trieste, la quale dichiara di intervenire in rappresentanza e nell'interesse dell'EDR di Trieste, C.F. 90161460325, in forza del decreto n. 117/2021 dd. 05.02.2021 del Commissario Straordinario dell'Ente, dott. Paolo Viola, che ha attribuito all'arch. Adriana Capiello l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Sviluppo del Territorio dal 01.03.2021 al 31.12.2022 e successivo decreto n. 165 del 15.03.2021 del Direttore del Servizio Tecnico, dott. Silvio Pitacco, che ha delegato alla stessa le funzioni con l'individuazione degli atti delegati,

E

APPALTI & SERVIZI SRL C.F. e P. IVA 04848320265, in seguito
“affidataria” o “impresa appaltatrice” o “società appaltatrice” o “operatore
economico”, con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto, 28
rappresentata dal sig. Cepparo Rudi Denis, C.F. CPPRDN69D17G914Q,
nella sua qualità di Amministratore Unico della società;

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 499/2019 dd. 23.05.2019 l'UTI Giuliana
provvedeva ad avviare una procedura di gara ai sensi dell' art. 36, comma 2,
lett.c), del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (in seguito “Codice dei contratti
Pubblici”), previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e che il criterio di aggiudicazione era quello del
minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice sopra richiamato
con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero la
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.
97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ;

- che la su citata procedura è stata espletata dalla scrivente amministrazione in
modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul Portale delle
Stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFvg”
mediante pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse
RDI n.2045 generata nella cartella di gara 12007 della suddetta piattaforma e
che ai 13 Operatori economici risultati rispondenti ai punti attribuiti dai criteri
di scelta preventivamente ipotizzati con il provvedimento n.499
dd.23.05.2019 è stata formulata la RDO n. 21355 dd.17.12.2020 con
scadenza al 07.01.2021;

- che, al termine della procedura di cui al precedente capoverso, con determinazione n. 34/2021 dd. 28/01/2021 della Responsabile di P.O. Sviluppo e Pianificazione dell'EDR di Trieste venivano aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali: intervento n. 1 - mobilità lenta: T7Ta "Sentiero Natura" e T7Tb "Sentiero Contovello - Cedas", incluso nel Patto territoriale 2018-2020. Opera codice 14/2020, alla ditta APPALTI&SERVIZI SRL, C.F. E P.IVA 04848320265, con sede legale in Pieve di Soligo (TV) Cap 31053 - Via Zanzotto n. 28, per una spesa complessiva di Euro 131.304,883 esclusi oneri e IVA di legge, a cui sono da sommare gli oneri di sicurezza di Euro 5.044,44 più IVA per un totale complessivo di Euro 166.346,17;

- che, come da "Verbale esito controlli ex art. 80 D. Lgs. 50/2016" dd. 5 febbraio 2021, agli atti, i controlli sull'aggiudicatario hanno avuto esito positivo e che, pertanto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione risulta efficace;

- che con L.R. n. 21/2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" è stato previsto, tra l'altro, anche il superamento dell'UTI Giuliana, con subentro nei rapporti in essere attivi e passivi, a partire dal 01.07.2020, dell'Ente di Decentramento Regionale di Trieste;

- che, in relazione a quanto sopra e nel rispetto delle condizioni fissate con la determinazione sopra citata e nel contesto del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti di gara, si intende ora procedere alla stipula del contratto nella forma di scrittura privata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7T-A "Sentiero Natura" (Miramare-Contovello) e T7T-B Sentiero "Contovello - Cedas" – Patto Territoriale 2018-2020, intervento n. 1 – mobilità lenta - Opera codice 14/2020. CUP: C78E17000070002- CIG: 8564629B6D.

Sono oggetto dell'affidamento i lavori descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'impresa appaltatrice si obbliga ad eseguire l'appalto in conformità al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che, ancorchè non materialmente allegati al contratto stesso, ne formano parte integrante e, sottoscritti dalle parti, vengono conservati in atti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 3 – CONDIZIONI DI CANTIERABILITA'

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 31, comma 4, lettera e), del D. Lgs n. 50/2016, ed il Direttore dei Lavori, prima dell'indizione della procedura di scelta del contraente, ha reso la dichiarazione prevista dall'art. 4 del Decreto MIT del 07/03/2018.

ART. 4 – CATEGORIE DI LAVORI

I lavori da effettuare rintrano interamente nella categoria OG2 come riportato

all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee è quella riportata

all'art. 5 dello stesso Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo totale della prestazione/corrispettivo è pari a Euro 131.304,88,

(diconsi Euro centotrentunomilatrecentoquattro/88) esclusi oneri e IVA al

22% di legge, tenuto conto dell'offerta presentata per la RdO n. 21335 sulla

piattaforma eAppalti FVG a cui sono da sommare gli oneri di sicurezza di

Euro 5.044,44 (diconsi Euro cinquemilaquarantaquattro/44) più IVA.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.43, comma 7, del D.P.R.

207/2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle

quantità effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli

articoli 35 e 36 del Capitolato Speciale.

ART. 6 - DURATA DEI LAVORI E PENALI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150

(centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei

lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi

corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo

quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art.40 del D.P.R. 207/2010.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori

viene fissata la penalità pari allo 0,30 per mille dell'importo del contratto.

Essendo l'appalto articolato in più parti, in caso di ritardo di ogni singola

parte la penale è determinata in riferimento al rispettivo importo.

ART. 7 - INTERRUZIONE DEI LAVORI PER FERMO BIOLOGICO

L'impresa affidataria nel predisporre il proprio cronoprogramma operativo dovrà tenere conto del periodo di fermo biologico prescritto nei provvedimenti autorizzativi del progetto appaltato.

Quanto sopra in considerazione del fatto che le opere da realizzare interessano aree ricadenti in zona SIC/ZSC.

ART. 8 – MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera sono regolamentate dagli artt. 35 – 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 – ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI

Per quanto riguarda le anticipazioni e i pagamenti si rinvia a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10 – MODALITA'E TERMINI DEL COLLAUDO

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti all'amministrazione.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Si applicano, al riguardo, le vigenti disposizioni di legge e quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' obbligo dell'impresa comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non siono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore specifico dell'appalto e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, secondo quanto specificato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 – DIVIETI

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidataria ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici la seguente cauzione definitiva: stipula di polizza garanzia

fideiussoria n. KL003446/DE del 16.04.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD per un importo garantito pari ad Euro 5.659,60, conservata in atti.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art.103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 15 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici e del Capitolato Speciale d'Appalto l'impresa appaltatrice ha presentato la seguente polizza n. 1764043 dd. 16.04.2021 emessa da Elba Assicurazioni S.P.A., conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati presso il c/c dedicato comunicato dall'operatore economico.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in formato digitale (fattura elettronica).

Il Codice IPA (Codice Univoco) da indicare per la fatturazione è **0J8QEK**.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con

i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 – PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

ART. 18 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il presente contratto di appalto non contiene la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il

ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

ART. 19 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

ART. 20 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede operativa della società in Campoformido (UD) via Pietro Zorutti n.115/6: obbligandosi di informare l'ente committente di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

ART. 21 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici ed amministrativi, e relativi anche alle

imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, al Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e alle parti non ancora abrogate del Regolamento approvato con D.P.R. N. 207/2010.

ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Con riferimento alla risoluzione e al recesso del contratto, oltre alle norme generali di cui al Codice Civile e quelle di cui al Codice dei Contratti Pubblici, si applicano le norme previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, comprese quelle tributarie e quelle relative ai valori bollati, sono a carico della società appaltatrice.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (totale n. 4 marche di valore pari a 16,00 Euro cadauna) viene assolta in modo virtuale ai sensi del d.m. 17 giugno 2014.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 viene registrato solo in caso d'uso.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal contratto in atto, non risolvibili in via amministrativa, il Foro competente sarà quello di Trieste.

E'esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs.

n.50/2016.

ART. 26 – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse nell'ambito del presente contratto.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e dall'art. 4 del GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Gli interessati sono titolari dei diritti previsti dall' art. 7 del Codice privacy e dall'art. 15 del GDPR.

ART. 27 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti allo stesso ma depositati agli atti dell'Amministrazione, i documenti contrattuali elencati nell'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti, approvano il contenuto del contratto, ivi compresa la narrativa che precede e dichiarano il presente atto, redatto in forma di scrittura privata,

conforme alla loro volontà.

Per l'EDR di Trieste: la Responsabile di P.O. arch. Adriana Cappiello

Per APPALTI&SERVIZI SRL.: l'Amministratore Unico sig. Rudi Denis

Cepparo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.